

	REGISTRO SCRITTURE INFERIORI A € 40.000,00	

	COMUNE DI ALPIGNANO	
	Provincia di Torino	
	SCRITTURA PRIVATA DA REGISTRARE IN CASO D'USO	
	COMUNE DI ALPIGNANO	
	Provincia di Torino	
	CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DI	
	LOCALI PRESSO LA "CASA DELLE ASSOCIAZIONI – CRUTO " DEL COMUNE DI	
	ALPIGNANO.	
	CONCESSIONARIO:	
	SEDE:- 10091 ALPIGNANO	
	CODICE FISCALE:	

	L'anno, addì del mese di _____	
	nel Palazzo Comunale, con la presente scrittura privata redatta in duplice originale	
	TRA	
	IL COMUNE DI ALPIGNANO (Codice fiscale 86003150017)	
	con sede legale in Alpignano, Viale Vittoria n. 14, Partita IVA 02465950018, rappresentato dal	
	Direttore Area Politiche Sociali, Cultura ed Eventi Dott.ssa Piroddi Loredana , nata a Torino in	
	data 10 Febbraio 1963, che stipula in ottemperanza al Decreto del Sindaco n. 25 del	
	29/12/2023 e dall'art. 107 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 267/2000;	
	E	
	l'Associazione (Codice Fiscale), avente sede in	
	- 1 -	

Alpignano, Via..... – nella persona del Presidente e Legale Rappresentante

....., nato/a a..... il, residente in,

.....(Codice Fiscale.....)

PREMESSO

- che con la Delibera della Giunta Comunale n. 41 del 26/02/2019 veniva espressa la volontà dell'Amministrazione di istituire la "CASA DELLE ASSOCIAZIONI - CRUTO" allocata presso il piano seminterrato dell'immobile comunale individuato al N.C.E.U. Foglio 19 mappale 246 di Via Matteotti 2 denominato "Ex Opificio Cruto", offrendo così spazi in un unico edificio, creando un polo culturale, sociale e ricreativo in cui si possono sviluppare sinergie e collaborazioni, diventando così punto di riferimento – non solo logistico, fisico, ma anche di accoglienza e di fruttuosa convivenza di idee, progetti, culture – che darà valore alla vita della comunità locale;

- che con Deliberazione C.C. n. 17 del 26/03/2019 è stato approvato il Regolamento per la "CASA DELLE ASSOCIAZIONI - CRUTO" che si allega alla presente concessione per farne parte integrante e sostanziale;

- che a seguito di bando per la manifestazione di interessi per l'assegnazione di una stanza all'interno della casa delle associazioni l'Associazione SOCIETA' FILARMONICA DI ALPIGNANO è risultata assegnataria della/e stanza/e n.

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA LE PARTI SOPRA COSTITUITE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – CONVALIDA E DISCIPLINA DEL CONTRATTO

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – PARTI E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Alpignano (concedente), concede all'Associazione
(cessionario) il locale individuato nella planimetria allegata e contrassegnato con il

	numero..... della "CASA DELLE ASSOCIAZIONI - CRUTO" ubicata presso il	
	piano seminterrato dell'immobile comunale individuato al N.C.E.U. Foglio 19 mappale 246 di	
	Via Matteotti 2 denominato "Ex Opificio Cruto", restando inteso che la proprietà rimane per	
	legge al concedente. Il concessionario dichiara di aver ricevuto le informazioni e la	
	documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine di prestazione energetica.	
	ART. 3 – DOMICILIO	
	Per gli effetti della presente concessione, le parti eleggono il proprio domicilio nelle sedi legali	
	dei rispettivi Enti.	
	ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE	
	I locali della Casa delle Associazioni sono concessi in uso per la durata di anni 4 rinnovabili fatta	
	salva la possibilità, sia per il Comune di Alpignano che per le Associazioni assegnatarie, di	
	presentare disdetta da inviarsi almeno 6 mesi prima della scadenza mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno o all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario. Alla scadenza del	
	termine convenuto il concessionario dovrà restituire i locali oggetto della presente concessione.	
	ART. 5 – CLAUSOLE GENERALI E CONDIZIONI	
	Il Comune consegna le chiavi per l'accesso all'immobile e al/i locale/i assegnato al Presidente	
	dell'Associazione: lo stesso è pertanto considerato unico responsabile. Il Presidente esonera	
	l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti a persone e cose	
	che potrebbero derivare durante l'utilizzo dei locali concessi in uso. L'uso della Casa delle	
	Associazioni è limitato allo svolgimento di corsi, riunioni, assemblee organizzate dalle	
	associazioni per perseguire i propri fini e di attività inerenti le finalità proprie di ciascuna	
	associazione. L'utilizzo della Casa delle Associazioni è soggetto alle norme di civile convivenza	
	ed al rispetto della cosa altrui. Chiunque per negligenza, imperizia, imprudenza, colpa o dolo,	
	dovesse recare danni alla struttura avuta in concessione, ne risponderà a termini di legge. Sono	
	vietate alle associazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, azioni contrarie alla	
	- 3 -	

	normativa sulla sicurezza, la manomissione degli impianti (elettrici, di riscaldamento...), la	
	detenzione di liquidi infiammabili, l'uso di fiamme libere, fornelli, stufe a gas, stufe elettriche.	
	L'orario massimo giornaliero di utilizzo degli spazi della Casa delle Associazioni è fissato dalle	
	ore 09.00 alle ore 23.00, salvo deroga da concedersi da parte del Sindaco, previa idonea richiesta	
	scritta. In caso di condivisione dei locali, spetta alle associazioni concessionarie dello stesso	
	locale concordare le modalità e i tempi di utilizzazione degli stessi. Il Comune, ente proprietario,	
	mantiene il diritto insindacabile di accedere in ogni momento ai locali potendone verificare lo	
	stato d'uso e il loro utilizzo.	
	ART. 6 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	
	Il concessionario si servirà dei locali sopra descritti esclusivamente per lo svolgimento delle	
	proprie attività istituzionali e con divieto di destinare i locali a scopi differenti senza previa	
	autorizzazione da parte del comodante. Il concessionario è tenuto a custodire e conservare i	
	locali sopra descritti con la diligenza del buon padre di famiglia e non può cedere, neppure	
	temporaneamente, il godimento degli stessi a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso.	
	La pulizia interna dei locali dovrà essere assicurata dall'Associazione concessionaria dei locali	
	stessi. La pulizia degli spazi comuni (servizi igienici, scale, corridoi, ecc.) e degli spazi esterni	
	nonché la loro ordinaria manutenzione e la pulizia della neve saranno a carico del Comune di	
	Alpignano. Ultimato l'utilizzo del locale concesso l'Associazione si impegna allo spegnimento	
	delle luci ed eventuali apparecchi elettronici detenuti presso i locali assegnati.	
	Eventuali infrazioni e/o ripetute dimenticanze in ordine al corretto funzionamento della struttura	
	verranno sanzionate dal Comune mediante il rimborso degli eventuali maggiori oneri sostenuti a	
	causa di negligenza e imperizia e, nei casi più gravi, dalla revoca dell'assegnazione.	
	ART. 7 – CANONE DI CONCESSIONE	
	Il canone annuale di concessione, per ogni singola stanza assegnata, è pari ad € 300,00 oltre alle	
	spese di gestione ripartite fra gli assegnatari secondo i mq delle stanze a loro rispettivamente	

assegnate.

Tale canone dovrà essere versato entro il 15 gennaio di ogni anno mentre le spese di gestione

saranno pagate in due rate annuali con versamenti entro il 30 giugno e 1° dicembre di ogni anno

in maniera forfettaria calcolata dall'Ufficio Patrimonio sulla base dei consumi medi rilevati negli

ultimi 5 anni antecedenti all'assegnazione dei locali. In caso di assegnazione dei locali in

condivisione con altre Associazioni gli importi previsti dal presente articolo dovranno essere

corrisposti *pro-quota* dalle singole associazioni: nel caso di assegnazione a due o più

Associazioni gli importi saranno suddivisi in maniera equivalente tra le parti e le stesse avranno

l'onere di versare le proprie quote al Concedente nei termini e modi previsti.

E' altresì data facoltà alle Associazioni, in caso di condivisione, di determinare, tra loro, l'importo

delle singole quote di spettanza. In questo caso le Associazioni saranno tenute a comunicare,

entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, i loro accordi al

Comune di Alpignano – Ufficio Patrimonio – a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica

certificata. In caso di inottemperanza da parte delle Associazioni agli accordi comunicati o in

mancanza degli stessi il Comune di Alpignano imputerà le spese in maniera equivalente tra le

parti. Nel caso in cui un'Associazione abbia in concessione una o più stanze l'importi dovuti

saranno moltiplicati per il numero delle stanze assegnate salvo diversi accordi scritti tra le parti.

Per i canoni residui e relativi agli anni dal al e per le spese accessorie dal

..... al in ottemperanza alla nota del Comune di Alpignano (prot. n.

dell'.....) è stata presentata, da parte della idonea rateizzazione del

debito residuo (prot. n.). L'estinzione del debito è prevista entro il previo

versamento della somma residua di €

Art. 8 – CONCESSIONE SUDDIDI

L'Amministrazione si impegna, a fronte dell'attività e dei progetti della

..... ad erogare nell'anno un sussidio pari a €

..... mentre negli anni successivi, fino allo scadere della presente convenzione, un

sussidio pari a €

Art. 9 UTILIZZO SALA COMUNE

L'utilizzo della Sala Comune, dalle ore 19.00 alle ore 23.00 ed individuata nella stanza n. 11, è regolato da un calendario tenuto dal Comune di Alpignano – Ufficio Patrimonio.

Esso dovrà rispettare i seguenti criteri di massima:

1. l'Assegnatario per uso preminente della stanza n. 11 potrà usufruire dell'utilizzo gratuito in misura di una volta al mese, mentre sarà a pagamento per tutte le successive volte, non frazionabile in ore;
2. la sala dovrà comunque sempre essere prenotata mediante comunicazione al Comune di Alpignano – Ufficio Patrimonio e per conoscenza al Comitato Di Gestione attraverso la compilazione di idonea modulistica;
3. utilizzo gratuito da parte del Comune di Alpignano, per iniziative proprie e per le attività amministrative in genere;
4. utilizzo da parte di soggetti non assegnatari di spazi, previa corresponsione di quota relativa al rimborso delle sole spese di gestione, con comunicazione al Comune di Alpignano per la valorizzazione delle stesse. Lo stesso vale anche per l'Assegnatario per uso preminente della stanza n. 11 per le giornate ulteriori rispetto a quelle di utilizzo gratuito;
5. la richiesta per l'utilizzo deve essere comunicata utilizzando l'apposito modulo almeno 7 giorni prima dell'iniziativa, il pagamento dovrà essere effettuato prima dell'utilizzo e relativa ricevuta andrà esibita all'Amministrazione contestualmente al ritiro delle chiavi di accesso ai locali;
6. per improvvise, impreviste o inderogabili necessità dell'Amministrazione Comunale, o l'ufficio competente può negare o revocare la concessione della sala;

	7. in caso di rinuncia da parte del richiedente allo svolgimento della manifestazione o	
	iniziativa, non si darà luogo alla restituzione della quota versata.	
	8. la Sala dovrà essere lasciata nelle medesime condizioni trovate al momento della	
	consegna.	
	9. è facoltà dell'Amministrazione comunale accedere alla sala durante l'uso, ai soli fini di	
	vigilare sull'utilizzo della stessa.	
	10. Le istanze presentate saranno esenti dal pagamento dell'imposta di bollo qualora:	
	- ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, allegato B, articolo 27 bis si tratti di organizzazioni non	
	lucrative di utilità sociale - O.N.L.U.S. e Federazioni sportive e Enti di promozione sportiva	
	riconosciuti dal C.O.N.I.);	
	- ai sensi del D. Lgs. 4/12/1997 n. 460, art. 10, comma 8, si tratti le O.N.G. (di cui alla Legge	
	49/87) ;	
	- ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, allegato B articolo 16 si tratti Amministrazioni dello	
	Stato, Regioni, Province, Comuni loro Consorzi e Associazioni, Comunità montane;	
	- ai sensi del D. Lgs. 4/12/1997 n. 460, art. 10 comma 8, si tratti di cooperative sociali (di cui	
	alla Legge 381/91);	
	- ai sensi del D. Lgs. 4/12/1997 n. 460, art. 10, comma 8, si tratti di associazioni/organismi di	
	volontariato (di cui alla Legge 266/91) iscritti nei registri istituiti dalle Regioni.	
	ART. 10 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI E DANNI	
	Il concedente è esonerato dal concessionario da qualsiasi responsabilità per danni che allo stesso	
	o a terzi potessero derivare da fatti, omissione o colpa degli utilizzatori e dovrà rispondere di	
	ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare per effetto del comodato, nonché derivanti	
	dall'utilizzo dei locali concessi.	
	Eventuali danni alle strutture causati dalle attività del concessionario saranno pertanto posti a	
	carico del medesimo, il quale dovrà provvedere alla riparazione (dandone immediatamente	

comunicazione al comodante).

ART. 11 – LITI E CONTROVERSIE

Per ogni controversia inerente il presente atto che dovesse insorgere, le parti dichiarano e concordano di adire l'Autorità Giudiziaria del Foro di Torino.

ART. 12 - SPESE D'ATTO

Tutte le spese inerenti il presente atto e quelle accessorie sono a carico del concessionario.

Il presente atto è soggetto, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della Tariffa, Parte I, del D.P.R. n. 131/1986 all'imposta di registro in misura fissa, ed inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, Tariffa, Parte I del D.P.R. n. 642/1972 all'imposta di bollo.

ART. 13 – NORME VIGENTI

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa richiamo e riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

ART. 14 – PRIVACY

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in materia.

IL DIRETTORE DI AREA: Dott.ssa Piroddi Loredana

IL CONCESSIONARIO: